



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia



DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019

Con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 del 29/07/2021

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON POTERI DEL CONSIGLIO N. 28 DEL 30.09.2020 A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020 N. 116/2020. APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore 09:30 il Consiglio Comunale, convocato dalla Commissione Straordinaria, in modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, si è riunito da remoto nelle persone dei signori:

Risultano Presenti n. 3 e assenti 0:

	PRESENTI	ASSENTI
Dott. Vittorio PISCITELLI	✓	
Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA	✓	
Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO	✓	

Assiste il SEGRETARIO GENERALE D.ssa Antonella Cambio.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- ☒ Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- ☐ Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ☒ Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

Su proposta-relazione del Dirigente del Settore Economico- Finanziario, dott.ssa Maricarmen Distante,

Richiamato il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 del 30.09.2020;

Dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006;

Dato atto, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinqies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021";

Considerato dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 del 30.09.2020 in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate;

Di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI:

1. cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del Codice Ambientale. 2. 3. 4. 5. 6.
2. cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3.
3. ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della

prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.

4. ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.
5. il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.
6. per i titolari di utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero determinate quantità di rifiuti urbani con oneri a proprio carico viene prevista la possibilità, nell'ambito delle agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero, di ottenere uno sconto pari a 0,20 euro/kg . In ogni caso, tenuto conto che il comma 639 della legge 147/13 stabilisce che la TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, escludendo dai costi da coprire solo quelli relativi ai rifiuti speciali (di cui al successivo comma 654), la TARI non è mai dovuta in misura inferiore al 50%.

Considerato che si è reso necessario introdurre una modifica al comma 1, lettera c) dell'art. 21, del vigente regolamento, che tenga conto di quanto previsto dall'art. 1 comma 48 L.30 dicembre 2020 n.178: a decorrere dal 01/01/2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Considerato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visti:

il D.lgs. n.116/2020;-

l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;

l'articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l'articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

l'art. 1 comma 837 L.160/2019;

Dato atto che il presente provvedimento è stato trasmesso via pec in data 26.07.2021 al Collegio dei Revisori dei Conti per l'espressione del richiesto parere;

Preso atto di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Richiamati, altresì,:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con il quale sono stati differiti i termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021;
- il comma 4 dell'art.30 del Decreto Legge del 22 marzo 2021 n.41 convertito con modificazioni dalla Legge del 21 maggio 2021, n.69 il quale testualmente recita: "*Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000*";
- il comma 2 dell'art.3 del Decreto Legge del 30 aprile 2021 n.56 il quale testualmente recita: "*Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.*";
- il comma 5 dell'art.30 del Decreto Legge del 22 marzo 2021 n.41 convertito con modificazioni dalla Legge del 21 maggio 2021, n.69 il quale testualmente recita: "*limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022*";

Visto il D.L. 30 giugno 2021 , n. 99 " Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori

e di sostegno alle imprese” che all’art. 2, comma 4 “Proroghe in materia di riscossione e differimento TARI” prevede testualmente *“All’articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all’entrata in vigore della presente disposizione”;*

Considerato che sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15 e 15 ter D.L.201/11 e art.53 comma 16 L.388/2000) il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2021.

Tutto ciò premesso e considerato si richiede alla Commissione Straordinaria di determinarsi in merito.

IL DIRIGENTE
f.to Dott.ssa Maricarmen DISTANTE

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e condivisa la proposta-relazione del Dirigente sopra riportata;

Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Acquisito il parere dell’Organo di Revisione, espresso ai sensi dell’art. 239 del Decreto Legislativo 267/2000;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI.) approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio n. 28 del 30.09.2021, di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2021;
4. di disporre la trasmissione in via telematica del presente provvedimento, in ossequio alle disposizioni citate in premessa, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini prescritti;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON POTERI DEL CONSIGLIO N. 28 DEL 30.09.2020 A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020 N. 116/2020.

Art. 1
(modifiche all'art.2)

1. All'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

versione attuale	Versione modificata
• La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale. • La definizione e la classificazione dei rifiuti è contenuta nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel medesimo decreto sono individuate le sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti. • Ai fini della corretta applicazione del tributo, per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali a quelli urbani, si fa rinvio al relativo regolamento comunale approvato con provvedimento consiliare n. 9 del 26/07/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.	• La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale. • La definizione e la classificazione dei rifiuti è contenuta nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e successive modificazioni ed integrazioni 116/2020. Nel medesimo decreto sono individuate le sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti. • Ai fini della corretta applicazione del tributo, per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali a quelli urbani, si fa rinvio al relativo regolamento comunale approvato con provvedimento consiliare n. 9 del 26/07/2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo modificato dall'01.01.2021

Art. 2
(modifiche al comma 5 dell'art.4)

Al comma 5 dell'art. 4 sono apportate le seguenti modifiche

versione attuale	Versione modificata
5.La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati	5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o

o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.	l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo. Articolo modificato dall'01.01.2021
--	---

Art. 3

(modifiche all'art.7, commi da 1 a 4 e 8)

All'art. 7, commi da 1 a 4 e 8 sono apportate le seguenti modifiche

versione attuale	Versione modificata
Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, cioè in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Rimangono sempre assoggettati a tassazione ordinaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi, sale d'attesa, corridoi e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti. Non sono in particolare, soggette al tributo: - le superfici adibite all'allevamento di animali; - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli; - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private	Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, cioè in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Rimangono sempre assoggettati a tassazione ordinaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi, sale d'attesa, corridoi e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti. Non sono in particolare, soggette al tributo: - le superfici adibite all'allevamento di animali; - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli; - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie, stanze di

adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la esclusione si estende ai magazzini di materie di prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive. A tal fine il magazzino deve essere contiguo all'attività e di dimensione non superiore all'area di produzione dei rifiuti speciali. Inoltre, lo stesso non deve essere utilizzato, nemmeno in parte, anche come spazio espositivo o di vendita, né come deposito di materie o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nell'area di produzione a cui lo stesso è collegato.

Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di

~~medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.~~ anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*)

- Per i produttori di rifiuti speciali ~~non assimilabili agli urbani~~, la esclusione si estende ai magazzini di materie di prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive. A tal fine il magazzino deve essere contiguo all'attività e di dimensione non superiore all'area di produzione dei rifiuti speciali. Inoltre, lo stesso non deve essere utilizzato, nemmeno in parte, anche come spazio espositivo o di vendita, né come deposito di materie o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nell'area di produzione a cui lo stesso è collegato.

Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani ~~e assimilati~~ e di rifiuti speciali ~~non assimilati~~ o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di

abbattimento indicate nel seguente elenco: omissis L'esclusione/riduzione non può in alcun modo essere concessa se i rifiuti speciali sono dichiarati assimilati agli urbani in base a norme di legge o a provvedimenti adottati dal Comune.	abbattimento indicate nel seguente elenco: omissis L'esclusione/riduzione non può in alcun modo essere concessa se i rifiuti speciali sono dichiarati assimilati agli urbani in base a norme di legge o a provvedimenti adottati dal Comune Articolo modificato dall'01.01.2021

Art. 4
(modifiche ai commi 1 e 3 dell'art.8)

Ai commi 1e 3 dell'art. 8 sono apportate le seguenti modifiche

versione attuale	Versione modificata
Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di metri 1,50.	Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima-minore di metri 1,50. Articolo modificato dall'01.01.2021

Art. 5
(modifiche ai commi 1 e 5 dell'art.9)

Ai commi 1 e 5 dell'art. 9 sono apportate le seguenti modifiche

versione attuale	Versione modificata
Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1 comma 683 della Legge 27/12/2013, n. 147.	Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1 comma 683 della Legge 27/12/2013, n. 147. Articolo modificato dall'01.01.2021

Art. 6
(modifica al comma 3 dell'art. 15)

Al comma 3 dell'art. 15 è apportata la seguente modifica

versione attuale	Versione modificata
Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune di Manfredonia, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume convenzionalmente il numero di occupanti pari a 3, salvo diversa dichiarazione presentata dall'utente. Resta ferma la possibilità per il comune	Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune di Manfredonia, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume convenzionalmente il numero di occupanti pari a 3, salvo diversa dichiarazione presentata dall'utente. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in

di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza	sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza Articolo modificato dall'01.01.2021
---	---

Art. 7
(modifica al comma 3 dell'art. 19)

Al comma 3 dell'art. 19 è apportata la seguente modifica

versione attuale	Versione modificata
In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.	In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati. Articolo modificato dall'01.01.2021

Art 8
(modifica al comma 1, lettera c) dell'art. 21)

al comma 1, lettera c) dell'art. 21 è apportata la seguente modifica

versione attuale	Versione modificata
abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto (non locata e non data in comodato d'uso) da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza: riduzione di 2/3.	abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto (non locata e non data in comodato d'uso) da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza: riduzione di 2/3 a decorrere dal 01/01/2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime

	di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi. . Articolo modificato dall'01.01.2021

Art.9

(modifica al comma 5 e 9 dell'art. 22)

Ai commi 5,9 dell'art. 22 sono apportate le seguenti modifiche

versione attuale	Versione modificata
Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani, è riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo. L'agevolazione per riciclo è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso della eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione tari di cui all'art. 26, consegnando la documentazione necessaria (dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nell'anno solare precedente, la quantità complessiva di rifiuti assimilati-prodotti, formulari di trasporto, ecc...).	Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani, è riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo. L'agevolazione per riciclo è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso della eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione tari di cui all'art. 26, consegnando la documentazione necessaria (dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nell'anno solare precedente, la quantità complessiva di rifiuti assimilati-prodotti, formulari di trasporto, ecc...). Articolo modificato dall'01.01.2021

--	--

Art.10
(eliminazione art. 24)

versione attuale	Versione modificata
Le utenze non domestiche che sono state obbligate a sospendere la propria attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati nel corso dell'anno 2020 in seguito all'emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19 e che, alla data del 05/05/2020, avevano già riaperto, individuate dalla tabella 1a riportata nell'allegato A alla deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, hanno diritto per il medesimo anno 2020 alla riduzione della parte variabile della tariffa pari al 16,66%, la quale assorbe gli effetti della riduzione dei coefficienti Kd prevista dall'art. 1 della citata deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020. La riduzione di cui al presente comma è applicata automaticamente dal Comune alle utenze non domestiche aventi i codici ATECO indicati nella tabella 1a riportata nell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 158/2020. Le utenze non domestiche che sono state obbligate a sospendere la propria attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati nel corso dell'anno 2020 in seguito all'emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19 e che, alla data del 05/05/2020, non avevano ancora riaperto, individuate dalla tabella 1b riportata nell'allegato A alla deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, hanno diritto per l'anno 2020 ad una riduzione della parte variabile della tariffa del 25%, equivalente alla	Le utenze non domestiche che sono state obbligate a sospendere la propria attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati nel corso dell'anno 2020 in seguito all'emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19 e che, alla data del 05/05/2020, avevano già riaperto, individuate dalla tabella 1a riportata nell'allegato A alla deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, hanno diritto per il medesimo anno 2020 alla riduzione della parte variabile della tariffa pari al 16,66%, la quale assorbe gli effetti della riduzione dei coefficienti Kd prevista dall'art. 1 della citata deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020. La riduzione di cui al presente comma è applicata automaticamente dal Comune alle utenze non domestiche aventi i codici ATECO indicati nella tabella 1a riportata nell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 158/2020. Le utenze non domestiche che sono state obbligate a sospendere la propria attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati nel corso dell'anno 2020 in seguito all'emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19 e che, alla data del 05/05/2020, non avevano ancora riaperto, individuate dalla tabella 1b riportata nell'allegato A alla deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, hanno diritto per l'anno 2020 ad una riduzione della parte variabile della tariffa del 25%, equivalente alla riduzione dei coefficienti Kd prevista dall'art. 1 della citata deliberazione ARERA n. 158

riduzione dei coefficienti Kd prevista dall'art. 1 della citata deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020. La riduzione di cui al presente comma è applicata automaticamente dal Comune alle utenze non domestiche aventi i codici ATECO indicati nella tabella 1b riportata nell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 158/2020.

Le utenze non domestiche che non risultano immediatamente riconducibili alle categorie che sono state obbligate a sospendere la propria attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati nel corso dell'anno 2020 in seguito all'emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19, individuate dalla tabella 2 riportata nell'allegato A alla deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, hanno diritto per l'anno 2020 ad una riduzione della parte variabile della tariffa, determinata nella seguente misura:

- fino a 15 gg. di sospensione: nessuna riduzione
- da 16 a 45 gg. di sospensione: 8,33%
- da 46 a 75 gg. di sospensione: 16,66%
- oltre 75 gg. di sospensione: 25%

In caso di mancato intervento dell'Ente territorialmente competente (AGER) entro il 15/10/2020, la riduzione di cui al precedente comma viene riconosciuta alle utenze non domestiche che presentino apposita istanza documentata al Comune, nella quale viene attestato, ai sensi del DPR 445/2000 l'obbligo di sospensione dell'attività ai sensi dei provvedimenti governativi o locali per effetto dell'emergenza sanitaria generata dalla diffusione del COVID-19 e l'effettiva sospensione della stessa, oltre che il numero dei giorni di sospensione della

~~del 05/05/2020. La riduzione di cui al presente comma è applicata automaticamente dal Comune alle utenze non domestiche aventi i codici ATECO indicati nella tabella 1b riportata nell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 158/2020.~~

~~Le utenze non domestiche che non risultano immediatamente riconducibili alle categorie che sono state obbligate a sospendere la propria attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati nel corso dell'anno 2020 in seguito all'emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus COVID-19, individuate dalla tabella 2 riportata nell'allegato A alla deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, hanno diritto per l'anno 2020 ad una riduzione della parte variabile della tariffa, determinata nella seguente misura:~~

- ~~• fino a 15 gg. di sospensione: nessuna riduzione~~
- ~~• da 16 a 45 gg. di sospensione: 8,33%~~
- ~~• da 46 a 75 gg. di sospensione: 16,66%~~
- ~~• oltre 75 gg. di sospensione: 25%~~

~~In caso di mancato intervento dell'Ente territorialmente competente (AGER) entro il 15/10/2020, la riduzione di cui al precedente comma viene riconosciuta alle utenze non domestiche che presentino apposita istanza documentata al Comune, nella quale viene attestato, ai sensi del DPR 445/2000 l'obbligo di sospensione dell'attività ai sensi dei provvedimenti governativi o locali per effetto dell'emergenza sanitaria generata dalla diffusione del COVID-19 e l'effettiva sospensione della stessa, oltre che il numero dei giorni di sospensione della medesima nel corso dell'anno 2020. L'istanza deve essere presentata entro il termine del 30/11/2020 a pena di~~

medesima nel corso dell'anno 2020. L'istanza deve essere presentata entro il termine del 30/11/2020 a pena di decadenza. Il costo delle riduzioni di cui ai commi precedenti è finanziato a valere sui piani finanziari tari 2021-2023 in applicazione della deliberazione Arera 238/2020, tramite valorizzazione della componente RCNDtv che definisce gli oneri delle riduzioni da sottrarre dal PEF 2020 per essere inseriti nei PEF 2021-2023 ovvero con fonti di finanziamento alternative previsti dalla normativa vigente.	decadenza. Il costo delle riduzioni di cui ai commi precedenti è finanziato a valere sui piani finanziari tari 2021-2023 in applicazione della deliberazione Arera 238/2020, tramite valorizzazione della componente RCNDtv che definisce gli oneri delle riduzioni da sottrarre dal PEF 2020 per essere inseriti nei PEF 2021-2023 ovvero con fonti di finanziamento alternative previsti dalla normativa vigente. Articolo eliminato dall'01.01.2021
---	---

Art. 11

(modifica al comma 2, dell'art. 25 **Cumulo di riduzioni e agevolazioni** che diventa art. 24 -

Al comma 2, dell'art. 25 **"Cumulo di riduzioni e agevolazioni** che diventa art. 24"è apportata la seguente modifica:

versione attuale	Versione modificata
In ogni caso, la somma delle riduzioni e delle agevolazioni non potrà superare, su base annua, la soglia del 70% della tassa dovuta, fatta eccezione per le riduzioni derivanti da emergenza covid-19 di cui all'art. 24 del presente regolamento.	In ogni caso, la somma delle riduzioni e delle agevolazioni non potrà superare, su base annua, la soglia del 70% della tassa dovuta, fatta eccezione per le riduzioni derivanti da emergenza covid-19 di cui all'art. 24 del presente regolamento di cui ad eventuali e successivi provvedimenti. Articolo modificato dall'01.01.2021

Art. 12

(modifica al comma 7, lettera e) Utenze non domestiche dell'art. 26 che diventa art. 25)

Al comma 7, lettera e) Utenze non domestiche dell'art. 26 che diventa art. 25 è apportata la seguente modifica:

versione attuale	Versione modificata
Indicazione analitica delle eventuali superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani—ed allegazione della documentazione richiesta dall'art. 7 del presente regolamento;	Indicazione analitica delle eventuali superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani— ed allegazione della documentazione richiesta dall'art. 7 del presente regolamento; Articolo modificato dall'01.01.2021

Art. 13
(introduzione degli articoli 25 bis, 26)

Vengono introdotti gli articoli 25 bis, 26

Art. 25 bis - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero** del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 26- Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 26 bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC [protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it], entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del

30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tributi e all'Ufficio Ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico.
 5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
 6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC a protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
 7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
 8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte¹. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
 9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
-

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1 commi da 641 a 666 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 nel Comune di Manfredonia.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/'13.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione, definizione ed assimilazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. La definizione e la classificazione dei rifiuti è contenuta nel Decreto Legislativo n. 116/2020.

Art. 3 - Soggetto attivo

1. La tassa sui rifiuti è applicata e riscossa dal Comune di Manfredonia nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative.
- 4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica.
- 5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il soggetto obbligato rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6 - Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come di seguito indicato a titolo esemplificativo:
 - a) le abitazioni prive di mobili, suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili e quei locali dove non è compatibile la presenza umana;
 - d) le utenze non domestiche prive di arredi/impianti/attrezzature e di licenza/autorizzazione per lo svolgimento di attività nel locale stesso e di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici a rete;
 - e) i locali in oggettive condizioni di inutilizzabilità poichè inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data

- riportata nella certificazione di fine lavori;
- f) le superfici coperte di altezza inferiore a 1,50 metri;
 - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti:
 - le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - j) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto inteso in senso stretto;
 - k) locali ed aree compresi nelle aree cimiteriali.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7 - Esclusione per produzione di rifiuti speciali agli urbani

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, cioè in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Rimangono sempre assoggettati a tassazione ordinaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi, sale d'attesa, corridoi e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti.
2. Non sono in particolare, soggette al tributo:
- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*).
3. Per i produttori di rifiuti speciali, la esclusione si estende ai magazzini di materie di prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive. A tal fine il magazzino deve essere contiguo all'attività e di dimensione non superiore all'area di produzione dei rifiuti speciali. Inoltre, lo stesso non deve essere utilizzato, nemmeno in parte, anche come spazio espositivo o di vendita, né come deposito di materie o merci non derivanti dal processo

produttivo svolto nell'area di produzione a cui lo stesso è collegato.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Descrizione	% di riduzione
Ambulatori medici, radiologici, dentistici e odontotecnici	20%
Laboratori di analisi	25%
Barbieri, parrucchieri, estetisti	20%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Autoriparatori, elettrauti, gommisti	25%
Distributori di carburante e autolavaggi	25%
Laboratori fotografici, eliografie	15%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%

5. Per eventuali attività non comprese nella tabella di cui sopra, si fa riferimento a criteri di analogia.
6. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al presente articolo, i produttori di rifiuti speciali debbono presentare apposita istanza/dichiarazione con le modalità ed i termini di cui all'art. 26 del presente regolamento. La richiesta deve riportare:
- il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, commerciale, ecc...);
 - le superfici sulle quali si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali con planimetria quotata dei locali riportante i metri quadrati e le destinazioni d'uso delle superfici utilizzate;
 - copia del contratto di smaltimento con ditta autorizzata con indicazione dei rifiuti prodotti distinti per codice C.E.R. e dei formulari di trasporto dei rifiuti speciali.
7. Il contribuente è obbligato a denunciare qualsiasi variazione che incida sulla determinazione della superficie tassabile. L'ufficio tributi, può, in ogni caso, richiedere annualmente copia del contratto di smaltimento.

Art. 8 - Superficie degli immobili

- Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR 23 marzo 1998 n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000 n. 212.
- Per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minore di metri 1,50.
- La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore

di 0,50. In caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

Art. 9 – Costi del servizio di gestione rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1 comma 683 della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 10 – Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe tari avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in ossequio a quanto disposto dall'art. 1 comma 683 della Legge 147/13.
2. Sulla base della normativa vigente, il soggetto gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal metodo tariffario (MTR) di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare:
 - a) da una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) da una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono

attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 11 - Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel DPR 158/'99.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
4. La tariffa del tributo può essere modificata, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D. Lgs. 267/'00, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 12 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa della TARI è composta da una *quota fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una *quota variabile*, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è inoltre articolata nelle fasce di *utenza domestica* e di *utenza non domestica*.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. Nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 158/'99 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'ARERA, il Comune può prevedere, nella delibera tariffaria, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al DPR 158/'99, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
4. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1 comma 658 della Legge 147/'13. A tal fine, in sede di determinazione delle tariffe tari la quota di costi imputabili alle utenze domestiche può essere ridotta di una percentuale in relazione all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente.

Art. 13 - Periodi di applicazione del tributo

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione

dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 26, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 14 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 all.1 del DPR 158/'99, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2 all.1 del DPR 158/'99. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 15 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposizione, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Nel caso di servizio di volontariato, frequenza di corsi di studio o di attività lavorativa prestata all'estero o in altro Comune della Repubblica o in caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore a sei mesi nell'anno solare, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, ad istanza di parte ad esempio con contratto di locazione regolarmente registrato ed intestato inequivocabilmente al richiedente.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune di Manfredonia, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume convenzionalmente il numero di occupanti pari a 3, salvo diversa dichiarazione presentata dall'utente. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già

ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 16 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 all.1 del DPR 158/'99.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 all.1 del DPR 158/'99.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 17 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'ALLEGATO A al presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nel caso di discordanza tra attività dichiarata e codice ATECO attribuito all'unità locale, il dichiarante sarà invitato a produrre agli Uffici la modifica del codice ATECO. Il mancato aggiornamento costituisce motivo per l'avvio dell'accertamento d'ufficio volto a verificare l'effettiva attività svolta.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la stessa va dichiarata allegando planimetria in scala da cui risulti evidente la diversa destinazione dell'alloggio; in tal caso alla superficie utilizzata al fine professionale o imprenditoriale è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. Nel caso in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata ad uso abitativo rispetto a quella ad uso economico professionale, si presume un uso promiscuo al 30%.
7. In caso di svolgimento di più attività nel medesimo immobile, qualora non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale, dalla denuncia del contribuente, o da altri elementi.

Art. 18 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n.248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 19 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 22 (riciclo) e 23 (inferiori livelli di prestazione del servizio); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 21 e per le utenze non domestiche non stabilmente attive di cui all'articolo 22 comma 1.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 20 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi tari, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Foggia sull'importo del tributo comunale ed è ad essa riversato secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10%;
 - b) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 5%;
 - c) a decorrere dal 01/01/2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data

in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.

2. Ai sensi dell'art. 57 bis del DL 124/'19 conv in Legge 157/'19, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) assicura l'accesso a tariffe agevolate agli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate. I contribuenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, il gas e al servizio idrico integrato. A tal fine l'ARERA definisce con propri provvedimenti le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 22 - Riduzioni per le utenze non domestiche

1. Ai locali ed aree scoperte, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, si applica la tariffa, nella parte fissa e nella parte variabile, in misura ridotta del 30%.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Ai bed and breakfast, affittacamere ed agriturismi è riconosciuta la riduzione del 30% nella parte fissa e variabile della tariffa applicata, in considerazione della oggettiva minore potenzialità di produzione rifiuti di tali attività rispetto alla categoria degli alberghi.
4. Ai fini della riduzione di cui ai commi precedenti, si applicano il terzo e quarto comma dell'articolo 21.
5. Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali, è riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo.
6. La riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria.
7. Nel calcolo dei quantitativi avviati al riciclo e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, quelli conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio avviati al recupero.
8. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. u) del D. Lgs. 152/'06, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
9. L'agevolazione per riciclo è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per

l'anno successivo o rimborso della eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione tari di cui all'art. 26, consegnando la documentazione necessaria (dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nell'anno solare precedente, la quantità complessiva di rifiuti prodotti, formulari di trasporto, ecc...).

Art. 23 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Per i locali e le aree situati al di fuori della zona in cui è effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti, la tassa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% per le utenze poste a una distanza non inferiore a 1 km e non superiore a 3 km dal più vicino punto di raccolta, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, e del 70% per le utenze poste ad una distanza superiore a 3 km. Sono esclusi dal calcolo i percorsi in proprietà private.
2. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. La riduzione è riconosciuta previa presentazione all'ufficio tributi comunale di formale e motivata diffida dell'utente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio. La diffida è trasmessa tempestivamente al gestore del servizio di igiene urbana che, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, comunica all'ufficio tributi comunale l'avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione. Ove il gestore del servizio non provveda nel predetto termine a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi della diffida, si procederà all'applicazione della riduzione.
3. Ai sensi dell'articolo 1 comma 86 della Legge 28 dicembre 1996 n. 549, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, è prevista un'agevolazione del 50%, calcolata sia sulla parte fissa che variabile. La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta da presentare al Comune entro novanta giorni dalla chiusura del cantiere.

Art. 24 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. In ogni caso, la somma delle riduzioni e delle agevolazioni non potrà superare, su base annua, la soglia del 70% della tassa dovuta, fatta eccezione per le riduzioni derivanti da emergenza covid-19 di cui ad eventuali e successivi provvedimenti.

Art. 25 - Dichiarazione tari

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle

condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. La dichiarazione tari deve essere presentata, su modulistica predisposta dal Comune, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
6. Essa ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui sopra. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve indicare i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità del soggetto denunciante;
- b) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- c) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- d) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- e) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e) Indicazione analitica delle eventuali superfici produttive di rifiuti speciali ed allegazione della documentazione richiesta dall'art. 7 del presente regolamento;
 - f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
 - g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali, oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica (allegando copia di

un documento di riconoscimento), o pec.

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, sono tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione.
10. Gli uffici comunali, occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, sono tenuti ad invitare il contribuente a presentare la dichiarazione tari entro il termine previsto, fermo restando l'obbligo a carico del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 25 bis - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero** del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 26- Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 25 bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC (protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it), entro il 30 giugno di ciascun anno¹, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

¹ Per l'anno 2021 la comunicazione deve essere presentata entro il 31 maggio.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tributi e all'Ufficio Ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC a protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 27 – Riscossione della tari

1. La tassa sui rifiuti è versata al Comune di Manfredonia mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241. E' possibile l'incasso anche mediante il nodo dei pagamenti mediante Pago Pa ovvero tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con allegati modelli precompilati per il versamento, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti definitivi, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi scadenza il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre ed il 2 dicembre. I versamenti delle prime tre rate debbono essere effettuati sulla base delle tariffe applicabili per l'anno precedente, mentre il versamento della quarta rata dovrà essere effettuato sulla base degli atti pubblicati sul portale del Ministero delle Finanze entro il 28 ottobre dell'anno in corso, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. E' consentito il pagamento in unica soluzione alla prima scadenza. Nel caso in cui alla data di emissione degli avvisi di pagamento non siano state ancora deliberate le tariffe per l'anno in corso, è possibile procedere alla riscossione degli importi mediante due distinte emissioni di avvisi di pagamento.
4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
5. Per la sola annualità d'imposta 2020, il pagamento della tari è dovuto in 4 rate in scadenza il 31 luglio, il 31 agosto, il 30 settembre ed il 30 novembre.
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. A seguito dell'omesso o insufficiente versamento dell'importo richiesto dall'Ente alle prescritte scadenze con l'avviso di pagamento, il Comune provvede alla notifica di un avviso di accertamento con la liquidazione della tassa non versata, ai sensi dell'art. 1 commi da 792 a 804 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.
8. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e deve essere notificato entro i termini decadenziali di cui all'art. 1 comma 161 e riportare tutti gli elementi di cui al comma 162 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Esso contiene l'intimazione ad adempiere entro il termine per la presentazione del ricorso, ed è titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari decorsi 60 gg. dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella esattoriale o dell'ingiunzione di pagamento.
9. Nel caso in cui l'avviso di accertamento sia stato preceduto da un sollecito di pagamento o da avviso di pagamento bonario regolarmente notificati al contribuente, con esso si procederà anche alla irrogazione della sanzione per omesso/insufficiente versamento ed alla richiesta degli interessi di cui all'art. 30 del presente regolamento.

Art. 28 - Poteri del Comune

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. In caso di affidamento in concessione del servizio le predette funzioni competono alla società concessionaria.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione,

l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è possibile considerare come superficie assoggettabile al tributo, quella pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138/'98, ai sensi dell'art. 1 comma 646 della Legge 147/'13 e sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna.

Art. 29 – Accertamento per omessa o infedele dichiarazione

1. In caso di omessa o infedele dichiarazione tari, si procede alla notifica di un accertamento ai sensi dell'art. 1 commi da 792 a 804 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160. L'avviso di accertamento, da notificare entro i termini decadenziali di cui all'art. 1 comma 161 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, contiene l'intimazione ad adempiere entro il termine per la presentazione del ricorso, ed è titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari decorsi 60 gg. dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella esattoriale o dell'ingiunzione di pagamento.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per taxa rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi, spese, da versare in unica soluzione entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 162 della Legge 296/'06, gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
4. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
5. Ricorrendone i presupposti, l'accertamento può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri contenuti nel Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, come recepito dall'apposito regolamento comunale adottato dall'Ente.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 30 – Sanzioni ed interessi su accertamento

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della tari, si applica la sanzione del 30% del tributo dovuto. Nel caso di ritardato pagamento fino al 90° giorno si applica, come previsto dal D.Lgs 158/'15, la sanzione dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno di ritardo e la sanzione fissa del 15% dal 15° giorno di ritardo al 90°.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli

immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo dovuto.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 28, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 ad € 500,00.
5. Le sanzioni previste per l'omessa o infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi. Per le sanzioni relative al versamento non sono previste riduzioni.
6. Sulle somme dovute per inadempimento del contribuente, si applicano gli interessi al saggio legale con maturazione giornaliera.

Art. 31 – Riscossione coattiva degli importi

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso, ed in assenza del relativo pagamento dell'accertamento, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi, in ossequio alla normativa di cui all'art. 1 commi da 792 a 804 della Legge 160/'19 ed al regolamento generale delle entrate dell'Ente.

Art. 32 – Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, il contribuente può richiedere, in alternativa al rimborso, che le somme versate e non dovute per taxa rifiuti vengano compensate con gli importi dovuti per lo stesso tributo per altre annualità. Il funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del saggio legale con maturazione giornaliera a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 33 - Dilazioni di pagamento

1. In caso di temporanea situazione di difficoltà finanziaria del contribuente, il funzionario responsabile del tributo può concedere la dilazione degli importi dovuti a seguito di notifica di atti tari secondo le disposizioni previste nel regolamento sulle entrate dell'Ente.

Art. 34 - Somme di modesto ammontare

1. Non si procede al versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme inferiori ad € 12,00 per anno d'imposta.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, compreso sanzioni ed interessi, sia inferiore ad € 30,00 con

riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo, in ragione delle attività istruttorie che si dovrebbero effettuare nonché dei relativi oneri.

Art. 35 - Contenzioso

1. Per il contenzioso in materia di TARI si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

Art. 36 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, in ossequio a quanto previsto dall'art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2021.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ALLEGATO A

UTENZE NON DOMESTICHE – CATEGORIE PREVISTE DAL D.P.R. 158/'99	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri, spettacoli viaggianti
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi con ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

CITTA' DI MANFREDONIA

PIAZZA DEL POPOLO, 8 — C.F. 83000290714
PROVINCIA DI FOGGIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 33 del 27 luglio 2021

L'anno duemilaventuno il giorno 27 del mese di luglio alle ore 12:00 si é riunito, in modalità telematica, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Manfredonia, con la presenza dei Sigg.:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Dott. Vincenzo Vendola | - Presidente |
| - Rag. Giovanni Fraccascia | - Componente |
| - Rag. Giuseppe Pesino | - Componente |

Il Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti del Collegio, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Richiesta di parere sulla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria n. 48 del 26/07/2021 con i poteri del Consiglio comunale avente ad oggetto: "MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON POTERI DEL CONSIGLIO N. 28 DEL 30.09.2020 A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020 N. 116/2020. APPROVAZIONE".

L'Organo di revisione

RICEVUTO

a mezzo pec in data 26/07/2021 la proposta di deliberazione di cui in intestazione,

RILEVATO CHE

- il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili;
- il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020, con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2021 delle disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinqies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei

rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano;

CONSIDERATO CHE

è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 del 30.09.2020 in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA)

VISTI

- il D.lgs. n.116/2020;
- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l'articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;.
- l'art. 1 comma 837 L.160/2019;
- il D. Lgs. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto comunale;

ACQUISITI

il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile rilasciati dal Dirigente del settore Economico e Finanziario;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente le modifiche al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 13:30 dichiara chiusa la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori

(F.to) Presidente Dott. Vincenzo Vendola

(F.to) Componente Rag. Giovanni Fraccascia

(F.to) Componente Rag. Giuseppe Pesino



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 48**

Ufficio Proponente: **4.1 CONTABILITÀ GENERALE**

Oggetto: **MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON POTERI DEL CONSIGLIO N. 28 DEL 30.09.2020 A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020 N. 116/2020. APPROVAZIONE.-**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (4.1 CONTABILITÀ GENERALE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/07/2021

Il Responsabile di Settore

f.to Maricarmen Distante

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/07/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Maricarmen Distante

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Antonella CAMBIO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Vittorio PISCITELLI

Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA

f.to Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, su attestazione dell'operatore amministrativo addetto, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno **05/08/2021** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

L'addetto amministrativo

f.to Raffaele Gramazio

Il Vice Segretario Generale

f.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, commi 3 e 4, D.lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:



In data 29/07/2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.lgs. 267/2000).



in data _____, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on line di questo Comune (Art. 134, comma 3 D.lgs. 267/2000).

Il Vice Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda